



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 39 del 29.07.2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE, FRA I COMUNI DI CASALMORO (MN) CAPO CONVENZIONE, CAINO E LODRINO.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	A
GRAZ MARIACATERINA	P
TAMENI LUISA	P
RONCHI DAVIDE	P
SAMBRICI DANIELE	P
ZORZI MARCO	P
MANGANO LORENZO	P
BERTACCHINI SIMONA	A
CASCONE ALFONSO	P
ROSSI LUCA	P

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE, FRA I COMUNI DI CASALMORO (MN) CAPO CONVENZIONE, CAINO E LODRINO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 22.07.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 - ✓
-

Caino, li 22.07.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE, FRA I COMUNI DI CASALMORO (MN) CAPO CONVENZIONE, CAINO E LODRINO.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

Il Sindaco relaziona l'argomento spiegando che i Comuni piccoli faticano a seguire le continue novità normative, anche a causa del ridotto numero di personale.

Precisa di aver voluto una Convenzione e di aver cercato dei Comuni anche vicini che potessero partecipare per suddividersi le spese.

Il Comune di Caino metterà a disposizione n. 11 ore settimanali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ❖ l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- ❖ con deliberazione n. 68 del 10.05.2007, dell'allora Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, sono stati approvati gli "Indirizzi sui principali procedimenti di competenza della Sezione", compresi quelli inerenti le modalità e i tempi di nomina del Segretario Comunale in caso di convenzioni costituite per l'ufficio del Segretario Comunale;
- ❖ ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

RILEVATO che l'Ordinamento degli Enti Locali e le più recenti scelte di politica legislativa nazionale e regionale, tendono a favorire le forme associative e di cooperazione tra Enti per l'esercizio di funzioni e di servizi, finalizzate a consentire una razionalizzazione organizzativa, con conseguenti economie di costi;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'allora Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, n. 154 del 27/07/2000 e n. 158 del 5.10.2004;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24.03.2015, prot. N. 485 a firma del Prefetto Dott. Umberto Cimmino avente per oggetto "Convenzioni per l'ufficio segreteria";

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n.122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

RILEVATA la volontà di costituire una Convenzione tra i Comuni di Casalmoro (provincia di

Mantova), Caino (provincia di Brescia) e Lodrino (provincia di Brescia) per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, avente quale capofila il Comune di Casalmoro (MN);

VISTO lo schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina e contiene i termini e le condizioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale;

VISTI:

- ❖ lo Statuto comunale;
- ❖ il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amm.vo-Contabile, resi ai sensi dell'art. 49 — 1° comma D.lgs. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la costituzione di una nuova unica sede di segreteria comunale di classe IV, per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale, fra i Comuni di Casalmoro (MN) capo convenzione, Caino (BS), e Lodrino (BS), con decorrenza dalla data di presa in servizio del Segretario comunale;

DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Casalmoro (MN), Caino (BS) e Lodrino (BS), costituito da n° 12 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

DI STABILIRE che gli elementi essenziali della Convenzione sono i seguenti:

- ❖ durata: fino al 120° giorno successivo dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione;
- ❖ Comune capo convenzione: Comune di Casalmoro (MN);
- ❖ ripartizione dei costi: 38,88% Comune di Casalmoro (MN); 30,56% Comune di Caino (BS); 30,56% Comune di Lodrino (BS);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dai Sindaci ed alle dichiarazioni degli ufficiali di anagrafe, attestanti la consistenza della popolazione, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Milano, sezione gestione Albo segretari comunali;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.07.2019 ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CASALMORO, CAINO E LODRINO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso le sede municipale di _____ (.....) sita in via _____ n _____

TRA

il **Comune di Casalmoro (Mn)**, con sede in Via Pietro Nenni, n. 33, C.F. - P.I., legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Franco Perini (Comune capo convenzione),

E

il **Comune di Caino (Bs)**, con sede in Via Villa Mattina, n. 9, C.F. - P.I. -----, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Cesare Sambri (Comune convenzionato),

E

il **Comune di Lodrino (Bs)**, con sede in Via Roma, n. 90 , C.F. – P.I., legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Bruno Bettinsoli (Comune convenzionato),

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale di Casalmoro, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Caino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Lodrino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Segretario comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465/1997 e della Circolare in data 24 marzo 2015 Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali a firma del Prefetto dott. Umberto Cimmino;

VISTO l'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Casalmoro (provincia di Mantova), Caino (provincia di Brescia), Lodrino (provincia di Brescia) stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio del Segretario Comunale, garantendo agli enti aderenti la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e conseguendo un significativo risparmio della spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Casalmoro assume la veste di Comune capo convenzione.
2. La presente convenzione è classificata in classe IV, essendo il Comune capo convenzione classificato in tale classe.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Casalmoro, Caino e Lodrino.
2. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, nonché ai provvedimenti della Prefettura di Milano, Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
3. Al Sindaco del Comune capo convenzione spettano altresì tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ferie, permessi, ecc., nonché il rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente nominato dalla Prefettura di Milano o dal Vicesegretario, ove istituito.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in relazione alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.
2. Di norma, la prestazione lavorativa del Segretario Comunale è ripartita su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, nel modo seguente:
 - 14 ore settimanali presso il Comune di Casalmoro;
 - 11 ore settimanali presso il Comune di Caino;
 - 11 ore settimanali presso il Comune di Lodrino;
3. Il calendario dei giorni e l'orario di servizio saranno stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale; la distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato.
4. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Comunale, in relazione ad eventuali specifiche necessità o particolari esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda ad una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva, spetta ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 465/1997 e dell'art. 45, comma 1, del C.C.N.L. 16.5.2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere a), b), c) d), e) del C.C.N.L. 16.05.2001.
2. Ai sensi del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 i Sindaci dei Comuni convenzionati si riservano la facoltà di procedere, nel caso di incarichi di responsabile di servizio, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, a corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura non inferiore al 10% e non superiore al 30% della retribuzione di posizione in godimento. Il limite della predetta maggiorazione è riferito all'intera convenzione di segreteria.
3. Ai sensi dell'art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 gli enti destinano, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, un importo non superiore al 10% del monte salari a titolo di retribuzione di risultato, definendo ciascuno le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato. Il limite della predetta maggiorazione è riferito all'intera convenzione di segreteria.

4. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR 465/1997 e all'art. 45 comma 2 del C.C.N.L. del 16.5.2001, regolarmente documentate, per l'accesso alle sedi in convenzione, da calcolarsi secondo le disposizioni di legge;
5. Per quanto attiene ai compensi accessori spettanti al Segretario comunale eventualmente previsti dal C.C.N.L., ovvero attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi, verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale e di tali somme non si terrà conto nel riparto.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI TRA ENTI CONVENZIONATI

1. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. del 16/05/2001, è ripartita tra i Comuni nella seguente proporzione:

Comune di Casalmoro (14 ore settimanali)	38,88%%
Comune di Caino (11 ore settimanali)	30,56%
Comune di Lodrino (11 ore settimanali)	30,56%

2. Parimenti, la stessa proporzione regola i rapporti economici tra gli Enti per la corresponsione di ogni altro onere economico previsto dal C.C.N.L. dei Segretari, ad eccezione della retribuzione di risultato di cui all'art. 37, comma 1, lett. f) e g), che spetterà a ciascun Ente nel rispetto dei limiti complessivi fissati dalla normativa legislativa e contrattuale vigenti.
3. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Caino e Lodrino, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla normativa. In ossequio al Decreto n. 0025402 del 17.05.2011 emanato dall'Unità di Missione istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31.07.2010 e alla nota 0054055 del 21.04.2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Caino e Lodrino, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Casalmoro, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Caino e Lodrino, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno quando dimostrato sulla base del servizio effettivo

Il rientro da uno dei predetti Comuni ad uno diverso, ove eventualmente risiede il Segretario, non viene computato ai fini del rimborso, come definito dalla Corte dei Conti Sez.

Giurisdizionale Emilia Romagna n. 103/2015/R e Sez.Controllo Abruzzo n. 221/2016/PAR.

4. I diritti di segreteria per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno liquidati da ogni Ente trimestralmente e comunicati al Comune capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D. L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014.
5. Le spese per missioni e trasferte del Segretario Comunale sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni sono effettuate.
6. Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, a seminari, giornate di studio e simili, ed ai corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli eventuali oneri sono anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella proporzione sopraccitata.
7. Qualora il Sindaco di uno dei Comuni convenzionati si avvalga della facoltà prevista dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. 267/00, conferendo al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il relativo onere sarà interamente a carico dello stesso Comune.
8. Il Comune capo convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e provvederà, entro il mese di Gennaio di ogni anno, ad inviare ai Comuni convenzionati il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio associato.
9. I Comuni convenzionati verseranno al Comune capo convenzione, entro il mese di Giugno di ogni anno, un anticipo pari al 50% della quota di competenza degli emolumenti lordi preventivati, provvedendo poi al saldo di quanto dovuto entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma precedente.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.
2. Il Comune capo convenzione si impegna a garantire ai Comuni convenzionati tutte le informazioni inerenti all'organizzazione ed alla gestione del servizio.

ART. 9 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUN COMUNE

1. I Comuni contano alla data del 31.12.2018 il seguente numero di abitanti:
 - Casalmoro: n. _____
 - Caino: n. _____
 - Lodrino: n. _____

ART. 10 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione, con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario titolare, che dovrà essere in possesso dei necessari requisiti professionali, ed in seguito ad apposito nulla osta del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.
2. Nel periodo ricompreso tra la scadenza del citato mandato ed i citati 120 giorni successivi, i Comuni potranno decidere di rinnovare la convenzione (per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare), di stipularla con altri Comuni o di svolgere il servizio con un unico Segretario.
3. La presente Convenzione potrà essere sciolta in un periodo antecedente la scadenza, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
 - b) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti mediante adozione di atto deliberativo consiliare, previa notifica alle Amministrazioni convenzionate di comunicazione del preavviso di recesso. La decorrenza dello scioglimento della Convenzione opera decorsi almeno 90 giorni dalla notifica del preavviso di recesso.
4. In caso di scioglimento consensuale della Convenzione o al termine naturale della Convenzione di Segreteria, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della Convenzione il segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo Convenzione. In caso di recesso di uno degli enti convenzionati, il Segretario Comunale resterà in servizio sui restanti enti, che si suddivideranno in proporzione gli oneri economici connessi al recesso.
5. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione, il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti stabiliscono che la soluzione di tutte le controversie inerenti la convenzione, che eventualmente sorgano tra i Comuni durante la durata della stessa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo, la competenza alla risoluzione delle controversie è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 12 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. Qualora nel corso della durata della Convenzione, sopravvengano norme che disciplinano il rapporto di lavoro del Segretario Comunale in convenzione in modo incompatibile con le previsioni della convenzione, le stesse norme sono immediatamente applicabili, mentre quelle incompatibili della convenzione devono intendersi implicitamente abrogate.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.131 a spese del richiedente.
4. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano (ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia), per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Casalmoro _____

Il Sindaco del Comune di Caino _____

Il Sindaco del Comune di Lodrino _____